

7877



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1791

AW, BASTA ALESSANDRO

DIMONIA/NOVA

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.791	20/11/2018			279,05

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

BASTA ALESSANDRO

STUDIO LEGALE

VIA PRINCIPE AMEDEO 7

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F. BSTLSN64P09L049S

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosettantanove e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO B.C.C.

IBAN: IT3500708715800000000002582

CAUSALE DEL PAGAMENTO

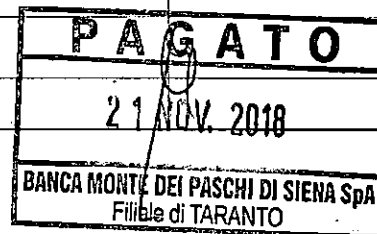
D'ANDRIA FRANCESCO/AMAT R.G.3043/18

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.19939

IMPORTO LORDO	279,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	279,05

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		279,05	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

V. DIRIGENTE AMM.VO

DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT3500708715800000000002582

NR.SCT: 352460021 CRO: A1032432691

DATA ORDINE: 21.11.2018

TRANSACTION ID: A103243269101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA DI TARANTO B.C.C.

VIA SS. ANNUNZIATA 13

TA

BANCA DI TARANTO BCC

BENEFICIARIO: BASTA ALESSANDRO STUDIO LEGALE

DT REG : 23.11.2018

IMPORTO: 279,05

NOTE: D'ANDRIA FRANCESCO AMAT R.G. 3043 1

MANDATO NUM. 1791

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.791	20/11/2018			279,05

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

BASTA ALESSANDRO

STUDIO LEGALE

VIA PRINCIPE AMEDEO 7

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F. BSTLSN64P09L049S

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosettantanove e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO B.C.C.

IBAN: IT3500708715800000000002582

CAUSALE DEL PAGAMENTO

D'ANDRIA FRANCESCO/AMAT R.G.3043/18

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.19939

IMPORTO LORDO	279,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	279,05

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	279,05	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AVV. ALESSANDRO BASTA
D'ANDRIA FRANCESCO/AMAT R.G. 3043/18**

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	185,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 15,00%	27,75
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
C.P.A. 4,00%	8,51
Spese esenti non ass.	51,66
Totale	272,92
Iva (22%)	48,68
Totale fattura	321,60
Ritenuta irpef (20%)	42,55
Anticipo spese	0,00
Totale al netto r.a.	279,05
Netto da pagare	279,05

7877/18

20/11/18

P.N. 17103
19/11/18

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO BASTA
Via P. Amedeo, 7
Tel./Fax 099.4521029
74123 TARANTO

COPIA**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N° 2950/18 Sent
N° 3043/18 RG
N° 4894/18 Rep.
Cron

Il Giudice di PACE di Taranto, dott. Francesco Liaci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3043/18 R.G. di questo Ufficio, riservata per la decisione all'udienza del 06.09.18 e promossa con ricorso depositato il 17.05.18

da

D'ANDRIA Francesco, elettivamente domiciliato in Taranto alla via P. Amedeo n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessandro Basta, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio come da procura in atti;

attore

contro

Amat spa, corrente in Taranto, in persona Irpt; contumace

Avente per Oggetto: Opposizione ex L. 24.11.1981 n.689.

La causa in oggetto è stata in decisione all'udienza del 06.09.2018 sulle seguenti conclusioni del solo attore: PER L'OPPONENTE: "Voglia il Giudice di Pace di Taranto, per i motivi di cui al ricorso disporre l'annullamento dell'ingiunzione impugnata". Per l'opposto "Nulla".

Svolgimento del processo

A seguito di ricorso ex L. 24.11.1981 n. 689 il ricorrente presentava formale e rituale istanza al Giudice di Pace di Taranto onde ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 104067 RG, dell'importo di E. 100,00, emessa in data 03.04.18 dal direttore dell'Amat a seguito del verbale di accertamento n. 1270437 del 23.10.14 con il quale gli agenti accertatori dell'Amat spa accertavano che D'Andria Claudio, alle ore 13.00, viaggiava sui mezzi Amat sprovvisto del titolo di viaggio, in violazione dell'art. 27 e 32 della L.R. n.18 del 31.10.02; dolendosi principalmente il ricorrente di alcuni errori ed omissioni. Nel merito adducendo quindi la illogicità e la nullità della ingiunzione e la lesione del suo diritto di difesa, nonché eccependo soprattutto la infondatezza della pretesa creditoria per la intervenuta estinzione della sanzione irrogata, avendo il ricorrente in ogni caso oblatato il

prodromico verbale; chiedendo quindi per questi motivi l'annullamento della impugnata ingiunzione ed allegando idonea documentazione.

Fissata con decreto l'udienza di comparizione del 12.07.2018, compariva il ricorrente che si riportava ai motivi del ricorso chiedendone l'integrale accoglimento. Nessuno si costituiva in giudizio per l'Amat spa per contestare le eccezioni dell'opponente, disinteressandosi anzi dello svolgimento del processo.

La causa, matura per la trattazione, passava in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate, con lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.

Motivi della decisione

Preliminarmente si determina per l'ammissibilità del presente ricorso.

Passando all'esame dell'opposizione si evince chiaramente, dal contesto degli atti di causa e dagli atti allegati, che la domanda risulta meritevole di accoglimento per intervenuta prescrizione ed inesistenza dell'atto sanzionatorio, nonché per la nullità dello stessa ingiunzione di pagamento impugnata. Infatti, dalla documentazione in atti, risulta che il prodromico verbale n. 1270437 del 23.10.14 è stato regolarmente e nei termini oblati in data 17.12.14 (cfr. doc. in atti allegati), atteso che i convenuti opposti, disinteressandosi dello svolgimento del processo, preferendo restare contumaci, non hanno fornito alcuna valida prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e/o della notifica del verbale di infrazione. Atteso che dalla ingiunzione opposta non si evince la prova della regolare notifica del prodromico verbale (cfr. Tribunale di Monza 04.11.05). Non costituendo neanche mezzo di prova legale del fatto che vorrebbe provare (cfr. Giudice di Pace di Genova del 06.12.05 e Giudice di Pace di Taranto del 06.08.11). Quindi, in effetti, l'ente impositore non ha provveduto, nelle forme di legge, al deposito della copia del rapporto con tutti gli atti relativi all'accertamento delle violazioni, disinteressandosi poi anche di tale attività. Per cui non risulta agli atti di causa la prova della regolarità della notifica del prodromico verbale posto a fondamento della ingiunzione oggi impugnata. Ne consegue che tale irregolarità, in palese violazione dell' art. 201 cds e 3 L. 241/90 e 14 L.689/81, nonché della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della L. 890/92, determina la mancanza della prova dell'avvenuta conoscenza dell' atto da parte del trasgressore nel termine prescritto, comportando la

conseguente regolarità del pagamento effettuato e la inesistenza della ingiunzione impugnata. La giurisprudenza ha precisato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al cds e/o LR l'avvenuto pagamento determina l'inesistenza del credito azionato, comportando la caducazione della cartella ingiunzione impugnata per inesistenza del titolo esecutivo posta a base della sua emissione per riscuotere le presunte somme dovute. (Cass Civ. sez. I, 08.01.2003. n. 59; nonché n.20440 del 21.09.06).

Pertanto, superato ed assorbito ogni altro motivo di doglianza, consegue l'annullamento della cartella ingiunzione impugnata. Anche perché gli enti esattori non hanno assolto all'obbligo, che pur loro competeva, di dimostrare di aver bene agito nell'accertamento dell'infrazione, non fornendo, conseguentemente, la piena prova della responsabilità dell'attore ricorrente.

Un'ultima considerazione sul comportamento processuale della azienda opposta, che si è completamente disinteressata dello svolgimento del processo, neanche comparendo in udienza per fornire una diversa rappresentazione dei fatti, preferendo restare contumace.

Pertanto, il ricorso risulta meritevole di accoglimento, dal contesto degli atti di causa e dalla condotta del ricorrente. Le contestazioni eccepite dal ricorrente, rileva questo Giudice, trovano quindi un valido fondamento logico-giuridico, attesa anche la prova fornita.

Pertanto, consegue l'annullamento della ingiunzione di pagamento impugnata perché, in effetti, illogica e contraddittoria.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Francesco Liaci, per quanto sopra considerato, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato il 17.05.18, accoglie il ricorso del sig. D'Andria Francesco, ritenendolo fondato e conseguentemente annulla la ingiunzione di pagamento n. n. 104067 RG, dell'importo di E. 100,00, emessa in data 03.04.18 dal direttore dell'Amat a seguito del verbale di accertamento n. 1270437 del 23.10.14.

Condanna la Azienda opposta, in persona del suo lrpt, al pagamento delle spese di lite che liquida in E. 50,00 per compensi ed E. 43,00 per spese, oltre gli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Basta, antistatario.

Taranto, 07.09.2018

F. Liaci
Il Giudice di Pace
Prof. dott. Francesco LIACI

V^a Depositato in Cancelleria
Taranto, il 19 SET 2018



IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS

RG 3043/18
Sent 295d18

12 8 SET. 2018

Add. Richieste

n. 2 copie con urgenza
senza

esentide

Aw. A. Barte





Ufficio del Giudice di Pace di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in favore dell'Avv. A. Barta

Taranto, - 2 OTT. 2018

F.to

IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in forma esecutiva.

Taranto, - 2 OTT. 2018

F.to

IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS

V.to per autentica

Taranto, - 2 OTT. 2018



IL CANCELLIERE
Rita DE PASCALIS

ATTO DI PRECETTO

L'Avv. Alessandro Basta (C.F.BSTLSN64P09L049S), nato a Taranto il 09/09/1964, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di Cancelleria relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: basta.alessandro@oravta.legalmail.it in qualità di difensore e procuratore di D'ANDRIA FRANCESCO, nato a Taranto il 15/02/1963, il tutto in virtù di mandato a margine dell'opposizione ai sensi dell'art. 22 e 22 bis Legge 24/11/1981

09/09/64

PREMESSO

-che il Giudice di Pace di Taranto, Dott. Francesco Liaci, con sentenza n.2950/2018 R.G. 3043/2018, annullava l'ingiunzione di pagamento N. 104067 RG emessa in data 03/04/2018 dal Direttore dell'Amat Spa a seguito di verbale di accertamento N.1270437 del 23/10/2014 nei confronti di D'Andria Francesco;

-che il Giudice di Pace condannava l'Amat Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite e dei compensi, oltre accessori come per legge;

-che, in particolare, condannava al pagamento in favore del sottoscritto avvocato, dei compensi per € 50,00, al pagamento delle spese di lite per € 43,00, oltre accessori come per legge. sta, della somma di € 156,21 oltre rivalutazione ed interessi legali;

-che il debitore ad oggi non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto. Tanto premesso, il sottoscritto

INTIMA

All'AMAT SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n.657, di pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, in favore di Basta Alessandro, le seguenti somme con espressa avvertenza che, in difetto di pagamento nel termine su indicato, si procederà ad esecuzione forzata:

A)	/
Sorte capitale	/
Interessi	/
Rivalutazione monetaria	/
Totale A	/
B)	
Compensi liq. ti in sentenza	50,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	7,50
Cassa Avvocati 4 %	2,30
Totale Imponibile	59,80

Iva 22 % su imponibile	13,16
Spese esenti DPR 633/72	43,00
A dedurre ritenuta d'acconto 20%	- 11,50
Totale B	104,46
C)	
Compenso atto di precetto	135,00
Spese richiesta copie sent.	/
Spese registrazione sentenza	/
Spese generali ex art.13 (15% su onorari)	20,25
Iva (22%)	35,52
Cassa Avvocati (4%)	6,21
Spese esenti DPR 633/72	/
A dedurre ritenuta d'acconto 20%	- 31,05
Totale C	165,93
TOTALE A + B + C	€ 270,39

Per un totale complessivo di € 270,39 S.E. & O., oltre il costo della notifica ed oltre gli interessi successivi. Si avverte altresì il debitore Amat Spa, a norma dell'art. 480 2° comma cpc che, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può proporre rimedio alla situazione di sovra indebitamento, concludendo col creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al creditore un piano del consumatore.
Taranto, lì 02/10/2018

Avv. Alessandro Basta

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO.
19 NOV. 2018

AMAT S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo CECCA

RELATA DI NOTIFICA

Io Sottoscritto Assistente U.N.E.P., addetto allo Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto, ho notificato il su esteso atto di precetto e pedissequa sentenza a:

AMAT SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n.657, mediante consegna di copia a mani

Stella in viale Staalle 2020
Esaltato che lavorale ott +. f.
li 09/11/2018

CORTE APPELLO DI LECCE
Sez. St. TARANTO UFFICIO NEP.
L'Ufficiale Giudiziario
Pasquale FERRANTE

Prot. n.

19939

del

09 NOV. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soda	☐
UIS	Informatica / Contistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

09 NOV 2018

AG2-TANA
IL DIRETTORE GENERALE
NEL MARCHIO NORDO

Oggetto: Richiesta IBAN

Mittente: PEC <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Data: 19/11/2018, 09:44

A: basta.alessandro@oravta.legalmail.it

Egregio Avvocato,

si fa seguito all'atto di precetto D'Andria Francesco/AMAT S.p.A RG 3043/18 per richiedere l'IBAN su cui canalizzare il relativo pagamento.

Cordiali Saluti

Dottoressa Marilena Passeretti

Tel. 0997356253

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: R: Richiesta IBAN

Mittente: "Per conto di: basta.alessandro@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 19/11/2018, 17:59

A: "PEC" <controllogestione@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/11/2018 alle ore 17:59:28 (+0100) il messaggio "R: Richiesta IBAN" è stato inviato da "basta.alessandro@oravta.legalmail.it" indirizzato a:

controllogestione@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 9A63AA64.006D6D93.2CE9A299.88B5B227.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 19/11/2018 at 17:59:28 (+0100) the message "R: Richiesta IBAN" was sent by "basta.alessandro@oravta.legalmail.it" and addressed to:

controllogestione@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: 9A63AA64.006D6D93.2CE9A299.88B5B227.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

Oggetto: R: Richiesta IBAN

Mittente: "Alessandro Basta" <basta.alessandro@oravta.legalmail.it>

Data: 19/11/2018, 17:59

A: "PEC" <controllogestione@pec.amat.ta.it>

MIO IBAN: IT35 0070 8715 8000 0000 0002 582 BANCA DI TARANTO

-----Messaggio originale-----

Da: PEC [<mailto:controllogestione@pec.amat.ta.it>]

Inviato: lunedì 19 novembre 2018 09:44

A: basta.alessandro@oravta.legalmail.it

Oggetto: Richiesta IBAN